

Edilizia, ambiente e sicurezza

Costruzioni. La bozza del Governo aspetta il via libera della Stato-Regioni

Meno adempimenti per i piccoli cantieri edili

Piano sicurezza con più aziende o con oltre 200 uomini-giorno

Giuseppe Latour

Non ci sarà solo una consistente riduzione delle sanzioni. Le costruzioni stanno per incassare dallo schema di decreto correttivo del Testo unico sulla sicurezza un'altra rilevante semplificazione. Il testo, uscito in un primo schema dal Consiglio dei ministri e in attesa dei passaggi davanti alle parti sociali e alla Conferenza Stato-Regioni, ridisegna la disciplina del piano di sicurezza e coordinamento. E la riporta all'antico: il documento - se lo schema andrà in porto - sarà necessario solo in caso di compresenza in cantiere di più imprese e solo sopra la soglia dei 200 uomini-giorno o qualora vi siano rischi particolari. In questo modo, viene alleggerito il peso dei documenti necessari nei cantieri di piccola taglia. Mentre, con lo stesso decreto, pagano un conto piuttosto salato i progettisti. Che si vedono addossare nuovi oneri e, conseguenza, anche nuove pesanti sanzioni.

Il nodo «super-Dia»

Il piano di sicurezza e coordinamento (Psc) è un documento redatto dal coordinatore per la progettazione (nominato dal committente) nel caso in cui in uno stesso cantiere lavorino più imprese. Nel piano sono inserite tutte le prescrizioni necessarie ad assicurare la sicura convivenza delle imprese sullo stesso luogo. Vi si trova una stima dei costi e una individuazione di tutte le fasi critiche del cantiere.

Nella versione attualmente vigente del Testo unico sulla sicurezza, solo in caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruire (e quindi con denuncia di inizio attività) si è esentati dalla redazione del piano di sicurezza e coordinamento. Un limite che era stato pensato per escludere dall'onere del piano tutti i lavori di dimensioni ridotte. Ma che, alla prova dei fatti, si è rivelato poco efficace. A causa soprattutto del diffuso ricorso alla cosiddetta "super-Dia", la denuncia di inizio attività per opere un tempo soggette a permesso di costruire. Anche in caso di cantieri di grandi dimensioni.

Il decreto correttivo torna allora all'antico, riprendendo in blocco la vecchia previsione del decreto n. 494 del 1996. Stavolta nel riformulare il testo si fa riferimento al concetto di soglia, l'unico che può dare un parametro effettivo sulle dimensioni del cantiere. Il Psc dovrà essere redatto in tutti quei casi nei quali vi siano più imprese in cantiere (anche non nello stesso momento), ma solo se la loro entità presunta raggiunga i 200 uomini-giorno. Oppure nel caso in cui siano previsti rischi particolari. In queste ipotesi il committente non dovrà nominare il coordinatore per la progettazione. E l'altro onere solitamente a suo carico (la redazione del fascicolo di cantiere) sarà svolto dal coordinatore per l'esecuzione.

Attraverso la nuova formulazione del testo si tiene conto della sentenza della Corte di giustizia europea, che lo scorso luglio aveva condannato l'Italia proprio per l'articolo 90 del Testo unico (dove al comma 11 si indicano "i limiti" del Psc).

Come chiarimento ulteriore in tema di Psc viene anche esplicitato che, di fatto, il piano di sicurezza e coordinamento e il docu-

Che cosa cambia



Le regole attuali

Secondo il decreto n. 81 del 2008 il Piano di sicurezza e coordinamento (Psc) deve essere redatto dal coordinatore per la progettazione (nominato dal committente dell'opera) in caso di compresenza - anche non contemporanea - di più imprese all'interno dello stesso cantiere. Esiste un solo limite a questa regola: sono esentati dalla redazione del Piano tutti i lavori privati non soggetti a permesso di costruire. Quindi anche i lavori soggetti alla cosiddetta «super-Dia», una denuncia di inizio attività possibile per lavori di portata rilevante.



Il nuovo schema

Il correttivo del Testo unico rappresenta un ritorno all'antico e riprende il decreto n. 494 del 1996. L'obbligo di redazione del Piano di sicurezza e coordinamento esiste nel caso di compresenza di più imprese nello stesso cantiere e (questa la novità principale) solo per i cantieri di entità presunta almeno pari a 200 uomini-giorno complessivi o per i quali sussistano particolari condizioni di rischio. Viene eliminato, quindi, il riferimento ai lavori privati e si guarda unicamente a una soglia che tiene conto delle dimensioni.

mento unico di valutazione dei rischi da interferenze sono sovrapponibili. E, nel caso in cui venga redatto il Psc, la stazione appaltante sarà sollevata dal compito di realizzare anche il Duvri, previsto nella parte generale del Testo unico e non specifico per le costruzioni.

Le stime dei progettisti

Quanto ai progettisti, a loro il nuovo articolo 91 affida un compito importante: prevedere, in accordo con il coordinatore per la progettazione, «la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori», dando sin da subito una prima stima della loro durata e dell'articolazione delle loro fasi. In questo modo, gli viene affidato un onere che nel testo attualmente in vigore appartiene al committente o al responsabile dei lavori. E a questo onere è collegata una sanzione molto pesante.

Lo schema di decreto, infatti, crea da zero un nuovo articolo fino ad oggi inesistente (il 157 bis). Nel quale è stabilito che, laddove il progettista non rispetti l'obbligo appena descritto, viene sanzionato con l'arresto da tre a sei mesi e l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro. Sanzione che, alla luce dei nuovi parametri fissati dal decreto, è tra le più pesanti in assoluto del capo dedicato ai cantieri temporanei e mobili. Stessa valutazione data dal precedente testo che, a carico del committente, prevedeva l'arresto da tre a sei mesi e l'ammenda da 2.500 a 10 mila euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN COLLABORAZIONE CON
IL SETTIMANALE
Edilizia e Territorio
www.ediliziaterritorio.ilsole24ore.com

Sul prossimo numero di Edilizia e Territorio: Piano casa, le possibilità di ampliamento Regione per Regione

Così la detrazione dal 2009

Detrazione in cinque rate

L'articolo 29 del Dl 185/2008, convertito dalla legge 2/2009, per le spese sostenute ai fini del 55% dal 2009 prevede che la detrazione si divida in 5 rate annuali (prima si poteva scegliere da 3 a 10 rate).

La nuova comunicazione

La stessa legge prevede l'invio

di una comunicazione all'agenzia delle Entrate, le cui modalità non sono ancora state definite.

La semplificazione

Prevista anche la modifica del Dm 19 febbraio 2007, per semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti. Anche in questo caso, il decreto non è ancora stato emanato.

Bonus verde. Online sul sito Enea

Sconto del 55%, invio dal 30 aprile

Cristiano Dell'Oste

In attesa del provvedimento delle Entrate, la detrazione del 55% sugli interventi di risparmio energetico conquista un primo punto fermo. I contribuenti che hanno completato i lavori nel 2009 troveranno online a partire dal 30 aprile la nuova sezione del sito internet dell'Enea per l'invio della documentazione (attestato di qualificazione e scheda informativa o, in alternativa, scheda semplificata). A questo punto, per completare il mosaico normativo, manca ancora un tassello: il provvedimento dell'agenzia delle Entrate, che dovrà disciplinare tempi e modi della comunicazione al Fisco (il nuovo adempimento introdotto dalla legge 2/2009 in sede di conversione del decreto 185/2008).

Nel frattempo, si può procedere con l'invio all'Enea. Come negli anni scorsi, la documentazione va inoltrata entro 90 giorni dal termine dei lavori. Per questo, gli utenti per i quali la scadenza dei 90 giorni avviene prima di fine aprile potranno inviare la documentazione per raccomandata semplice all'indirizzo: Enea, Dipartimento ACS, via Anguillarese 301, 00123 Roma, specificando nella busta «Riqualificazione energetica. Anno 2009». È probabile, comunque, che i contribuenti in questa

situazione siano pochi, perché l'incertezza sulla detrazione scatenata alla fine dell'anno scorso - quando il Governo aveva ipotizzato una stretta sul bonus dal 2009 - aveva indotto quasi tutti coloro che avevano lavori in corso a concluderli entro il 31 dicembre 2008.

Discorso diverso per l'incertezza legata al provvedimento delle Entrate, che avrebbe dovuto essere emanato più di un mese fa (entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge 2/2009). Molti operatori del settore temevano che la mancata definizione dell'iter per la comunicazione potesse bloccare il mercato. Ma alle paure dell'Unione nazionale costruttori serramenti alluminio acciaio e leghe (Uncaal) - messe nero su bianco in una lettera aperta - ha risposto nelle scorse settimane il direttore dell'agenzia delle Entrate, Attilio Befera. Gli uffici stanno definendo il contenuto della comunicazione e le modalità di invio, e sarà prevista anche una disciplina specifica per la fase transitoria. Senza dimenticare il decreto di semplificazione delle procedure, altro passaggio previsto dalla legge 2/2009 ancora inattuato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

efficienzaenergetica.acs.enea.it
Il sito dell'Enea dedicato al 55%

Acustica. La legge impone criteri tecnici

Il rumore trova la misura «unica»

Ezio Rendina

La misura del rumore trova un criterio univoco. La novità - che si annuncia molto rilevante per le liti legate alle emissioni sonore e al disturbo da rumore - è contenuta nella legge 13/2009, in vigore dal 1° marzo scorso, che ha convertito il decreto legge 208/2008. La norma chiave è l'articolo 6-ter, secondo cui «nell'accertare la normale tollerabilità delle emissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'articolo 844 del Codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e i regolamenti che disciplinano sorgenti e la priorità di un determinato uso».

L'obiettivo è privilegiare la normativa in materia acustica rispetto ai criteri abitualmente impiegati in sede civilistica. E questo per superare le differenze di trattamento in materia immissioni sonore, che finora hanno sempre risentito dell'orientamento del giudice o del consulente tecnico d'ufficio incaricato di fornirgli un parere.

Immissioni «tollerabili»

Il Codice civile si riferisce alle immissioni acustiche in termini non tecnici e senza riferimenti a dati precisi, limitandosi a vietare immissioni ed emissioni sonore non tollerabili. Una "genericità" derivante dal fatto che all'epoca della sua stesura non era possibile misurare le emissioni sonore, poiché non esistevano fonometri affidabili. Ma oggi, a distanza di oltre 60 anni, la disciplina in materia è dettagliata e tecnicamente precisa.

In questo senso, la nuova norma ha voluto risolvere un conflitto sotterraneo tra norme e prassi che si protraggono da decenni. Nei primissimi anni '70, infatti, ci fu una causa nella quale il giudice chiese al consulente tecnico d'ufficio di verificare se le immissioni sonore, oggetto appunto della lite, fossero tol-

lerabili o meno. Il consulente - non ritrovando nella normativa codicistica una definizione tecnica del concetto di "intollerabile" - elaborò una metodologia che fu accettata e ripresa successivamente in ogni ordine e grado di giudizio. In pratica, definì come intollerabile «quel rumore che supera di 3 decibel il rumore di fondo». Questa metodologia, però, era oltremodo penalizzante per la sorgente sonora, con il risultato di rendere pressoché ogni sorgente intollerabile e di assicurare una vittoria quasi certa a chi avesse intentato una causa per eccesso di rumore.

La nozione di disturbo

A introdurre la prima definizione tecnica di "disturbo da rumore" è stato il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 1991. Rispetto al metodo seguito dai tecnici, il decreto definiva disturbante ogni rumore superiore di 3 decibel (5 decibel se di giorno) al rumore residuo (che è diverso dal rumore di fondo e normalmente è leggermente più alto). Ma questo non ha cambiato la prassi dei tecnici, con i disagi e le incomprensioni che si possono immaginare.

Molti addetti ai lavori hanno più volte affermato la necessità di applicare solo la metodologia normativa: più moderna e selettiva, perché differenzia il giorno dalla notte, e scientificamente più corretta, perché prende a riferimento il rumore residuo anziché quello di fondo, permettendo di considerare tollerabili le immissioni sonore non particolarmente disturbanti. La polemica si è protratta dal 1991 al 2009 e, finalmente, oggi la legge nella sostanza afferma che il disturbo da rumore - definito nella normativa tecnica - è equivalente all'intollerabilità da rumore definita nel Codice civile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sole 24 ORE

Sanità

Il settimanale per i manager e i professionisti del settore sanitario.



Il Sole 24 ORE Sanità è il settimanale di aggiornamento sulla normativa, le dinamiche economiche e gestionali per le strutture sanitarie e gli studi medici. La struttura editoriale comprende anche gli speciali, i supplementi e una serie di servizi on-line.

Per maggiori informazioni sulla rivista e sulle offerte di abbonamento: vetrina.ilsole24ore.com/sanita

GRUPPO 24 ORE

Servizio Clienti Periodici
Tel. 02.458.7010

servizioclienti.periodici@ilsole24ore.com

La cultura dei fatti

CAMERA DEI DEPUTATI
00186 ROMA - VIA DELLA MISSIONE 10
ESTRATTO DI BANDO DI GARA
L'Amministrazione della Camera dei deputati indice P.R. per manutenzione con presidio e lavori edili. Possono partecipare alla P.R. imprese, imprese riunite, consorzi e GEIE in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti dal capitolato. Domanda di partecipazione, dichiarazione del possesso dei requisiti e attestazione SOA devono, a pena di esclusione, pervenire entro il 4 giugno 2009 ed a mezzo raccomandata o posta celere, anche effettuata presso l'Ufficio postale della Camera, Via della Missione 10 (dal lunedì al venerdì ore 8.30 - 19.00) al seguente indirizzo: Camera dei Deputati, Servizio Amministrazione, Via della Missione n. 10, 00186 ROMA. Il bando è stato pubblicato sulla GUCE, sulla GURI ed è consultabile sul sito www.camera.it. E' previsto un sopralluogo, in cui saranno consegnati capitolato e allegati; la data del sopralluogo sarà indicata nella lettera di invito.

Camera dei Deputati
Il Consigliere Capo Servizio
Amministrazione
(dott. Nicola Guerzoni)

Azienda USL 7 Siena
via Roma n. 75 / 77
Avviso di trattativa privata per l'alienazione di un lotto di fabbricati resedi e terreni in loc. Monti San Gimignano (SI)
L'Azienda USL 7 Siena rende noto che intende procedere alla vendita a trattativa privata di un lotto di fabbricati con annessi (sup. utile circa 1055 mq.), resedi e terreni (superficie complessiva di circa 2800 mq.) in loc. Monti, Comune di San Gimignano (SI). Il complesso di fabbricati, collocato in posizione panoramica e tranquilla, è composto da vari corpi di fabbrica in pietra e mattoni disposti lungo la strada vicinale ad uso pubblico, in parte pedonale, che percorre il crinale della collina. Trattasi di edifici che in passato costituivano il corpo principale della fattoria di Monti, in parte di origine antica (casa padronale e residenza del fattore, F.127) in parte più recenti (annessi agricoli, F.118), di cui molti, dopo un lungo periodo di abbandono, allo stato di rudere. Per gli edifici principali è prevista destinazione abitativa. Prezzo di riferimento indicativo: Euro 1.900.000,00, suscettibile di offerte al rialzo e ribasso purché congrue. Lotto e condizioni di vendita sono meglio descritte nel bando in pubblicazione sul sito internet aziendale www.usl7.toscana.it. Per ulteriori informazioni U.O. Immobili e impianti Tel. 0577/536084 fax 0577/536105 email m.maurici@usl7.toscana.it

IL DIRETTORE U.O. IMMOBILI E IMPIANTI
ING. GIULIANO STECCHI
questo avviso è sul sito:
<http://webssystem.ilsole24ore.com/legaledefault.htm>

SYSTEM COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA

DIREZIONE GENERALE

Via Monte Rosa, 91
20149 Milano
Tel. 02.3022.1/3837/3807
Fax 0230223214

E-MAIL:
direzionegeneralesystem@ilsole24ore.com

EDILIZIA E TERRITORIO
Il Sole 24 ORE

Rifiuti/1. Per i giudici rilevano anche le irregolarità

Se il documento è carente scatta il traffico illecito

Pasquale Giampietro

Anche l'inosservanza di prescrizioni burocratiche è riconducibile al reato di traffico illecito di rifiuti. È il principio espresso dalla Corte di cassazione con la sentenza 6227/2009. La vicenda è sorta quando il Gip di Palermo ha disposto il sequestro preventivo di cinque container contenenti 94 balle di carta da macero in procinto di essere spedite in Cina. Motivo del sequestro: la mancata indicazione dei soggetti interessati alla spedizione nei documenti di accompagnamento al carico.

Tale omissione, secondo la Suprema corte - cui ricorreva il trasportatore, dopo il rigetto del Tribunale del riesame - pur costituendo inosservanza delle prescrizioni burocratiche (amministrative e documentali) richieste dal Regolamento comunitario del 2006 va ricondotta al reato di traffico illecito di rifiuti e legittima il sequestro preventivo dei container (oltre che, in caso di condanna o patteggiamento, la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto).

I giudici di legittimità sottolineano che, dall'esame dei documenti allegati alla spedizione, risultavano pacifiche le difformità riscontrate in ordine: a) alla persona che organizzava la spedizione; b) al "generatore" dei rifiuti (cioè il produttore iniziale, il nuovo produttore o il raccoglitore); c) alle dichiarazioni dello spedizioniere. Il risultato era una situazione di totale incertezza sull'identità degli operatori. Ed era irrilevante il fatto che queste irregolarità non fossero dirette a ottenere un profitto, poiché le norme sanzionano anche la mera irregolarità documentale.

La decisione deve essere condivisa, sul piano formale, in quanto il Regolamento citato, al fine di organizzare la sorveglianza e il controllo della spedizione dei rifiuti, per una migliore qualità dell'ambiente e della salute umana (si veda il 7° "considerando"), impone degli obblighi burocratici: più stringenti (notifica e autorizzazione) o meno forti (semplice informazione) a seconda della natura del rifiuto e della sua destinazione.

Dalla sentenza

Corte di Cassazione, sez. III, sent. 6227 del 13 febbraio 2009

Si configura il reato di traffico illecito di rifiuti, ex articolo 259, comma 1, Dlgs 152/2006 quando le carenze nella documentazione allegata ad una spedizione di rifiuti, in Paesi in cui non si applica la decisione Ocse (nel caso, la Cina), sono tali da determinare una totale incertezza sulla individuazione degli autori delle diverse fasi delle operazioni di esportazione (...). Tale omissione si pone in violazione della disciplina dell'articolo 37 del Regolamento CE 1013/2006 e 801/2007 (che sostituisce le disposizioni dell'articolo 26, Regolamento CE 259/93, indicato nel testo della norma incriminatrice). La presenza di un profitto, ulteriore e diretto, riconducibile all'attività illecita non costituisce un requisito necessario per la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

info@giampietramambiente.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rifiuti/2. Nuove regole per la spedizione delle scorie

Trasporti radioattivi «blindati»

Marco Fabrizio

Cambiano le regole in materia di sorveglianza e controllo delle spedizioni dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito. Il Dlgs 23/2009 (Gazzetta Ufficiale n. 68 dello scorso 25 marzo) attua la direttiva 2006/117/Euratom, modificando anche alcuni articoli del Dlgs 230/95.

Da un lato, il campo di applicazione dell'articolo 32 del Dlgs 230/95 in materia di «Spedizioni, importazioni ed esportazioni di rifiuti radioattivi» viene esteso anche al «combustibile nucleare esaurito». Intendendo come tale

il «combustibile nucleare irraggiato e successivamente rimosso in modo definitivo dal nocciolo di un reattore». Anche le Regioni vengono coinvolte nel procedimento istruttorio per il rilascio dei nulla osta di trasporto (nuovi commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 32). Sotto altro profilo, risulta innovata anche la disciplina in materia di sorveglianza radiometrica sui materiali o prodotti semilavorati metallici, già contenuta nell'articolo 157 del Dlgs 230/95. L'obbligo di sorveglianza viene esteso dai meri «oggetti che, a scopo industriale o commerciale, compiono ope-

razioni di fusione di rottami o di altri materiali metallici di risulta» (già articolo 157, comma 1, vecchio testo) anche agli importatori, raccoglitori o esercenti il deposito di tali rottami o di altri materiali metallici di risulta, e vengono coinvolti in tale adempimento anche gli importatori di prodotti semilavorati metallici (nuovo articolo 157, comma 1).

La nuova disciplina supera la lacuna costituita dall'assenza di un regolamento tecnico sulle modalità di svolgimento della sorveglianza radiometrica (già previsto dal comma 3 dell'articolo 157, vecchio testo, e mai emanato) e

prevede le misure da attuare nel caso in cui i rilievi radiometrici indichino la presenza di sorgenti o livelli anomali di radioattività (con obblighi, tra l'altro, di immediata comunicazione ai prefetti, agli organi del servizio sanitario nazionale, ai vigili del fuoco, alle Regioni e all'Arpa). Lo stesso obbligo graverà anche sul vettore e la presenza di livelli anomali di radioattività potrà portare anche al rinvio del carico.

La nuova normativa si applicherà, quanto ai trasporti internazionali disciplinati dall'articolo 32 alle nuove spedizioni approvate dopo la data di entrata in vigore del Dlgs 23/2009. Mentre, quanto ai controlli radiometrici previsti dall'articolo 157, le regole scatteranno a far data dal 7 aprile 2010.

info@studiolalegalefabrizio.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA